



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 097/2021

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 148/2021/R/com

“Primi interventi di aggiornamento e modifica della regolazione della Bolletta 2.0”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 14 maggio 2021**



CONFINDUSTRIA

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ASSOGAS guarda con favore tutte le iniziative che hanno come obiettivo una maggiore consapevolezza del cliente finale rispetto alle dinamiche e alle opportunità legate ai mercati liberi del gas naturale e dell'energia elettrica.

Si ritiene che un consumatore attivo sui mercati energetici, in grado di interpretare correttamente le diverse opzioni che gli si presentano e, di conseguenza, di effettuare le relative scelte a lui più convenienti, sia un valore aggiunto in ottica di un maggior grado di competitività perseguibile, anche alla luce del definitivo superamento dei regimi di tutela di prezzo.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia imprescindibile che qualsiasi nuova iniziativa che comporti una revisione dei contenuti della Bolletta 2.0 debba necessariamente essere sottoposta ad una valutazione che ponga a confronto l'effettiva efficacia delle nuove informazioni veicolate, rispetto ai costi operativi aggiuntivi che verrebbero a crearsi in capo ai venditori.

Con riferimento ai molteplici strumenti utili ad accrescere la comprensibilità dei contenuti veicolati dal venditore al cliente finale si apprezza il tentativo di razionalizzazione, messo in atto dal Regolatore. Sul punto, da un lato l'obiettivo di intervenire sulla Bolletta 2.0, in coerenza e sinergia con gli altri interventi già condotti (nuovo Codice di Condotta Commerciale, Portale Offerte, Portale Consumi e Scheda Sintetica), è pienamente condivisibile, dall'altro, si ritiene opportuno valutare accuratamente gli ulteriori concetti o dati da condividere con il cliente, al fine di evitare il rischio che un eccesso di informazioni determini un controproducente effetto di confusione.

Ciò premesso in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si considerano correttamente individuati gli obiettivi della prima rivisitazione della regolazione della Bolletta 2.0?

ASSOGAS attribuisce un ruolo di primaria importanza alla bolletta nella sua valenza di strumento informativo per il cliente finale.

Pertanto, come sostenuto in premessa, il perseguimento degli obiettivi elencati all'interno del documento per la consultazione, con particolare riferimento al tema della coerenza, armonizzazione e completezza informativa dei contenuti della bolletta, sono condivisibili.

Tuttavia, si ritiene necessario un elevato grado di pragmaticità nella scelta delle informazioni da trasmettere al cliente finale, contemperando la necessità di fornire al cliente informazioni aggiuntive chiare e comprensibili con i costi sostenuti dai venditori.

Q2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alla soppressione sin dall'1 luglio 2021 delle informazioni relative al costo medio unitario attualmente riportate nella bolletta sintetica?

Come ASSOGAS si condivide l'orientamento relativo alla soppressione delle informazioni inerenti al costo medio unitario a partire dal 1° luglio 2021 in quanto non in grado di rispondere alle esigenze di trasparenza della bolletta perseguite dall'Autorità. Tale eliminazione consentirebbe infatti un miglioramento di riscontrabilità e intellegibilità delle informazioni al cliente finale.

Q3. Si condivide l'orientamento di prevedere l'indicazione all'interno della bolletta sintetica del codice identificativo dell'offerta?

Q4. Si ritiene adeguato che il codice offerta sia inserito in bolletta solo per le offerte scelte dal cliente finale successivamente all'1 luglio 2021?

Si ritiene che rendere facilmente fruibile il codice offerta all'interno della bolletta sintetica possa essere un intervento utile per il cliente finale, al fine di agevolarlo in termini di confrontabilità delle offerte presenti sul Portale Offerte.

Inoltre, dato il già diffuso utilizzo del codice offerta all'interno della bolletta sintetica da parte di molti venditori, si condividono le tempistiche previste nel documento per la consultazione e la sua applicazione alle sole offerte presenti nel libero mercato in considerazione del prossimo superamento dei regimi di tutela.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo all'indicazione del consumo annuo aggiornato in bolletta? Si ritiene congruo il termine stabilito del 31 dicembre 2021 per la relativa implementazione?

Q6. Si ritiene preferibile utilizzare altre modalità per l'indicazione del consumo annuo non aggiornato rispetto a quelle illustrate nel presente documento per la consultazione?

Come accennato in premessa, con riferimento all'aggiunta di ulteriori informazioni in bolletta sintetica, si ritiene opportuna un'attenta analisi costi-benefici in modo che i venditori non siano tenuti a oneri troppo gravosi in confronto a un non certo miglioramento delle informazioni trasferite al cliente finale.

In relazione al consumo annuo aggiornato, pur ritenendo l'inserimento di tale dato più funzionale di altri da un punto di vista informativo verso il cliente finale, si rileva il rischio che dipendendo talvolta il consumo da letture rilevate/autoletture molto vecchie nel tempo, ciò non consenta di raggiungere, l'obiettivo di rendere il cliente finale più edotto sui consumi da lui effettuati. Tale rischio è particolarmente concreto nel comparto gas per i problemi che l'attività di misura ancora presenta. Sul punto si coglie anche l'occasione di richiedere un chiarimento, inerente al settore elettrico, relativo alle casistiche, seppur residuali, in cui non sono a disposizione letture rilevate/autoletture per un periodo pari ad almeno 12 mesi.

In merito alla congruità del termine del 31 dicembre 2021 per l'implementazione della disposizione, si rileva come questo dipenda dalla data di pubblicazione della delibera contenente le disposizioni prospettate. Un tempo congruo di implementazione potrebbe infatti essere di almeno sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione.

Inoltre, con riferimento alla previsione che in caso di mancata lettura del contatore gas venga utilizzato il CAPdr ai fini del calcolo del consumo annuo, si evidenziano criticità per quanto riguarda la qualità del dato messo a disposizione al cliente finale, anche alla luce dei recenti tavoli tecnici con Acquirente Unico che hanno riguardato tale questione ed evidenziato la presenza di un problema ancora in via di risoluzione.

Q7. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla comunicazione in bolletta degli indicatori sintetici di prezzo del contratto? Si condivide l'orientamento dell'Autorità in ordine alla comunicazione degli indicatori sintetici in bolletta?

Q8. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in ordine alle soluzioni per il perseguimento dell'obiettivo della confrontabilità anche per lo strumento informativo "bolletta sintetica"?

In linea generale si ritiene che la bolletta sia, come richiamato nello stesso DCO, uno strumento finalizzato a portare a conoscenza del cliente le informazioni e i dati della propria fornitura erogata con le condizioni economiche e contrattuali correnti.

Utilizzare la bolletta quale strumento atto a favorire una confrontabilità delle offerte rischia di essere forviante. La bolletta infatti riporta dati consuntivati rappresentativi dei costi correnti del cliente finale, mentre per le offerte disponibili sul mercato si fa invece riferimento a una stima potenziale dei costi futuri del cliente. Non rendere chiara questa differenza rischia di determinare il più volte richiamato pericolo di non fornire al cliente finale un dato per lui pienamente intellegibile e capace di guidarlo in una migliore comprensione delle dinamiche dei mercati energetici.

In quest'ottica, si condivide la linea dell'Autorità secondo cui, in termini di confrontabilità, l'inserimento degli indicatori sintetici in bolletta potrebbe non risultare efficace.

Si ritiene quindi opportuna l'implementazione dell'opzione 2 che prevede il mancato inserimento degli indicatori sintetici di prezzo nella bolletta sintetica.

Q9. Si condivide la valutazione dell'Autorità concernente la maturità digitale e la garanzia dell'effettiva idoneità per assolvere agli obblighi derivanti dalla Bolletta 2.0 delle modalità di messa a disposizione della bolletta?

Con specifico riferimento al tema dell'obbligo di valutare la maturità digitale dei loro clienti si reputa che non debba essere un onere imputabile ai venditori.

Inoltre, la mancanza di indicazioni chiare dell'Autorità su come il venditore possa effettivamente valutare il livello di maturità digitale rende tale previsione ancora più difficilmente implementabile.

Q10. L'introduzione del dato di spesa sostenuta annua aggiornata in ciascuna bolletta può essere considerata una misura di effettiva agevolazione alla dotazione informativa a favore del cliente finale, cogliendo l'obiettivo di confrontabilità anche per lo strumento informativo della bolletta? Si ritiene, invece, che il dato di spesa annua potrebbe indurre il cliente a una valutazione erronea rispetto al suo contratto?

Q11. Si ritiene che vi siano altre informazioni che sarebbe utile introdurre senza appesantirne il contenuto assicurando sempre chiarezza e semplicità di esposizione?

Riprendendo quanto detto in risposta alle precedenti domande, si ritiene che il dato della spesa annua aggiornata, come quello relativo al consumo annuo aggiornato, sia un'informazione da sottoporre ad analisi costi-benefici con l'obiettivo di valutare se il suo inserimento comporta una crescita effettiva della consapevolezza del cliente finale.

Inoltre, con riferimento alla possibilità che il dato della spesa annua aggiornata possa indurre il cliente finale a una valutazione del contratto errata, si ribadisce che lo strumento della bolletta sintetica non risulta idoneo a effettuare confronti con altre offerte presenti sul mercato.

Q12. Si ritiene opportuna l'introduzione della nuova macrocategoria che riunisce le voci di spesa definite nel contratto di vendita?

Q13. Quali dovrebbero essere le denominazioni delle voci di spesa da utilizzare nella bolletta sintetica?

Q14. Si ritiene opportuno rideterminare la ripartizione dei corrispettivi unitari nelle voci di spesa? Quali corrispettivi si intende inserire in voci di spesa diverse rispetto a quanto attualmente previsto?

Q15. Si ritiene condivisibile suddividere la voce "altre partite" e la voce "ricalcoli" in base alla natura della singola voce di spesa?

Non si ravvedono particolari criticità nell'eventuale ripartizione dei corrispettivi unitari delle voci di spesa.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



ASSOGAS

Il Direttore Generale

Dott. Giampaolo Russo

